

# **Proposta di Regolamento e Disciplina della Toponomastica e della numerazione civica.**

## **Titolo 1 principi generali**

### **Art. 1 Oggetto**

Il presente regolamento disciplina, nel rispetto delle norme legislative e delle disposizioni ministeriali, l'individuazione e la denominazione delle aree di circolazione e la numerazione civica.

### **Art. 2 Definizioni Numerazione civica**

La numerazione civica è costituita dai numeri esterni che contraddistinguono gli accessi dall'area di circolazione alle unità ecografiche semplici (abitazioni, uffici, locali in cui sono ubicate attività economiche, ecc.).

La numerazione interna contraddistingue gli accessi che immettono nell'unità ecografica semplice da cortili o scale interne.

Dovranno essere contrassegnati con una serie di numeri o di simboli anche i cortili e le scale interne corrispondenti ad uno stesso accesso esterno unico o principale.

L'obbligo di numerazione si estende a tutti gli accessi, anche secondari, che immettono in abitazioni, uffici ed esercizi, non escluse grotte, baracche e simili se adibite costantemente ad abitazioni.

Sono esclusi dall'obbligo di numerazione le porte delle chiese, gli accessi dei monumenti pubblici che non immettono anche in uffici o abitazioni, le autorimesse con accesso interno

### **Area di circolazione**

Per area di circolazione si intende ogni spazio (piazza, piazzale, via, viale, strade private aperte al pubblico, vicolo, largo, corti, calle e simili) del suolo pubblico o privato ma aperto al pubblico, destinato alla viabilità.

All'interno dei centri abitati dotati di regolare rete stradale ogni via, strada, corso, viale, vicolo, calle, salita, piazza, piazzale, largo, campiello e simili, comprese le strade private aperte al pubblico costituisce una distinta area di circolazione.

Fuori dai centri abitati le aree di circolazione sono riconducibili prevalentemente alle strade di viabilità comunale e facenti parte dell'elenco disposto dall'ufficio strade comprensivo anche delle vicinali di uso pubblico.

Per centro abitato si intende la definizione dell'art. 3 del Nuovo Codice della Strada: un insieme di edifici, delimitato lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e fine. Per insieme di edifici si intende un raggruppamento continuo, ancorché intervallato da strade, piazze, giardini o simili, costituito da non meno di venticinque fabbricati e da aree di uso pubblico con accessi veicolari o pedonali sulla strada.

### **Art. 3 Comunicazioni e competenze**

L'Ufficio Toponomastica dovrà ricevere tutti i provvedimenti degli altri Uffici comunali, e tutti gli atti trasmessi dai cittadini, che hanno effetti sugli adempimenti topografici (realizzazione, modifica o soppressione di aree di circolazione, accessi, lottizzazioni, chiusura dell'accesso ad aree di circolazione di proprietà privata,.... etc.)

L'Ufficio Toponomastica comunicherà a tutti i Servizi interessati i provvedimenti in merito.

## **Titolo 2**

### **Toponomastica**

#### Art. 4 Deliberazioni

Ogni area di circolazione deve essere individuabile con una propria distinta denominazione.

Le deliberazioni in materia di toponomastica stradale, per il rispetto della legge 8 giugno 1990 n.142 “Nuovo ordinamento delle Autonomie Locali”, sono competenza della Giunta Comunale.

Le deliberazioni che approvano la denominazione di nuove aree di circolazione devono essere inviate al Prefetto per la prescritta autorizzazione. Lo stesso Prefetto, su delega del Ministero dell’interno, può derogare al divieto posto di intitolare vie, piazze o altri luoghi pubblici a persone che siano decedute da meno di dieci anni.

#### Art. 5 Modifica di denominazione

Per procedere al cambiamento della denominazione di una strada già esistente, sarà necessario ottenere l’approvazione preventiva della Sovrintendenza ai beni culturali ed ambientali.

Le targhe viarie dovranno riportare anche la denominazione precedente.

#### Art. 6 Comunicazioni e competenze

In seguito all’approvazione della delibera di nuova denominazione di area di circolazione:

l’ufficio Strade aggiornerà lo Stradario Comunale;

l’ufficio Anagrafe inserirà la nuova area nel software ( ASCOT );

l’ufficio Toponomastica aggiornerà la carta topografica del territorio;

l’ufficio Toponomastica provvederà a comunicare ai proprietari/residenti/domiciliati interessati la variazione di indirizzo;

l’ufficio Anagrafe provvederà a effettuare le comunicazioni di variazione di indirizzo alla motorizzazione e alle principali utenze .

#### Art. 7 Targhe viarie

La denominazione delle aree di circolazione deve essere indicata su targhe di materiale resistente apposte a cura dell’ufficio tecnico del Comune:

- per ciascuna strada, almeno ai due estremi e possibilmente agli incroci con le arterie più importanti, a sinistra di chi vi entra;

- per ciascuna piazza a sinistra di chi vi entra dalle principali strade che vi danno accesso.

Le targhe devono essere collocate, di norma, sulla facciata dei fabbricati o su appositi sostegni (pilastri, colonne, ecc.) nel posto più idoneo per un’agevole individuazione e per una facile lettura.

### **Titolo 3**

#### **Numerazione civica**

##### Art. 8

##### Numerazione civica

Ogni area di circolazione deve avere una propria numerazione civica, secondo la successione naturale dei numeri e facendoli seguire, solo quando è necessario, da lettere maiuscole dell'alfabeto progressivo o da altri numeri.

##### Art. 9

##### Comunicazioni e competenze

La richiesta di nuova o modifica di numerazione civica deve pervenire dal proprietario dell'immobile contestualmente alla Certificazione di Conformità Urbanistica, e comunque prima dell'occupazione dell'immobile all'Ufficio Toponomastica il quale, dopo le avvenute verifiche comunicherà l'assegnazione del numero:

al richiedente

all'Ufficio Anagrafe per l'inserimento del dato nel software ( ASCOT ).

Nel quadro dei lavori preparatori ai censimenti generali della popolazione, l'assegnazione o la modifica di numerazione civica può essere effettuata d'ufficio al fine di adeguarla alla situazione di fatto esistente, indipendentemente dalla richiesta dei proprietari dei fabbricati ed a prescindere dall'eventuale carattere abusivo delle abitazioni di nuova costruzione

l'Ufficio Toponomastica terrà costantemente aggiornata la cartografia topografica del territorio dei dati riguardanti la nuova numerazione civica

La fornitura e la posa in opera delle rispettive targhe sono a carico del proprietario.

##### Art. 10

Criteria per l'assegnazione dei numeri civici (in conformità ai criteri stabiliti dalle direttive Istat)

##### Numerazione civica nelle aree di circolazione a sviluppo lineare

La numerazione deve incominciare dall'estremità che fa capo all'area di circolazione descritta nella Delibera di riferimento;

Nelle strade ad andamento anulare (circonvallazioni e simili), la numerazione deve incominciare dall'incrocio con la via radiale principale o ritenuta tale;

Nelle strade che collegano due centri abitati la numerazione deve iniziare dal centro abitato più importante.

Nelle strade di grande comunicazione che attraversano un centro abitato, la numerazione di ciascun tratto deve iniziare dal rispettivo punto di incontro con il limite del centro;

Nelle strade che si dipartono da altre di ordine superiore: la numerazione deve cominciare dal punto d'incrocio con la strada superiore;

Nelle strade che collegano due strade d'ordine superiore: la numerazione deve iniziare dal punto d'incrocio con la strada ritenuta più importante;

Nelle strade che passano attraverso il territorio comunale senza attraversare alcun centro, la numerazione deve iniziare da uno dei due punti di incrocio col confine comunale.

##### Numerazione civica nelle aree di circolazione a sviluppo poligonale

Nelle piazze, piazzali, larghi, ecc. la numerazione deve essere progressiva e cominciare da sinistra di chi vi entra provenendo dal tratto nel quale ha inizio la numerazione della via più importante o ritenuta tale.

Art. 11  
Numeri civici per i futuri accessi

Per gli spazi non coperti da fabbricati, ma destinati a nuove costruzioni, devono essere riservati i numeri civici presumibilmente occorrenti per i futuri accessi.

Art.12  
Numerazione interna

Gli accessi alle unità ecografiche semplici aperti su una stessa scala od uno stesso cortile, devono essere contrassegnati con una propria serie progressiva di numeri.

La numerazione deve essere ordinata progressivamente dal piano più basso al piano più alto.

In presenza di più scale o cortili anche questi devono essere contrassegnati con una propria serie progressiva di simboli, iniziando da sinistra verso destra di chi entra dall'accesso esterno unico o principale.

Le unità ecografiche semplici alle quali si accede direttamente da un cortile devono essere numerate progressivamente da sinistra verso destra, per chi entra nel cortile dall'accesso esterno unico o principale.

Art. 13  
Targhe per la numerazione civica

Numerazione esterna

I numeri civici devono essere indicati su targhe di materiale resistente. Nelle aree di circolazione dei centri storici il materiale sarà di tipo lapideo e di tonalità chiara tale da essere ben contestualizzato con l'edificio.

Le targhe devono essere apposte, preferibilmente in alto a destra di ciascun portone o, in caso di cancello, sul pilastro destro. Devono essere ben visibili ed individuabili, non coperte da alberi o da altro e nel caso l'accesso sia situato in uno spazio interno adiacente all'area di circolazione è necessario collocare l'indicazione del numero anche all'inizio della strada stessa.

Nelle case sparse oltre al numero civico deve essere indicata anche la denominazione dell'area di circolazione.

Numerazione interna

I numeri civici devono essere indicati su targhe di materiale resistente e collocate, possibilmente, in alto a destra di ciascun accesso all'unità ecografica semplice.

Art. 14  
Sanzioni

La mancata esposizione della targhetta recante il numero oltre i termini comunicati con l'assegnazione comporta una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 ai sensi dell'art. 7 bis del Dlgs n° 267/2000.

Stessa sanzione a chi danneggia e renda non visibile dalla strada le targhe.

Art. 15  
Aggiornamento ISTAT

Il Comune deve tenere costantemente aggiornate l'onomastica e la numerazione civica in stretta consonanza con le direttive dell'Istituto Nazionale di Statistica ( ISTAT ).

Art. 16  
Disposizioni finali

Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente regolamento, si rinvia alla legislazione in materia ed alle istruzioni dell'Istituto Nazionale di Statistica ( ISTAT ).